

## REGOLAMENTO (UE) N. 845/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito: il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. Apertura**

(1) Il 21 dicembre 2011, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> (di seguito "avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (di seguito "paese interessato" o "RPC").

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da EUROFER (in appresso: "il denunziante") che rappresenta una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 70 %, della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva elementi atti a comprovare in via presuntiva il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio che ne è derivato, il che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di un procedimento.

**2. Parti interessate dal procedimento**

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori nella RPC noti, gli importatori, i commercianti, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha altresì informato i produttori in Canada e nella Repubblica del Sud Africa ("Sud Africa") considerati nell'avviso di apertura quali possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4) Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori, produttori dell'Unione e importatori indipendenti, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento di importatori e produttori esportatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in

caso affermativo, di selezionare i campioni, tutti i produttori esportatori noti, i produttori dell'Unione e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame (durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011).

(5) Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione è formato da sei produttori dell'Unione noti alla Commissione per la produzione del prodotto simile, selezionati in base al volume delle vendite, al volume di produzione, alle dimensioni e alla collocazione geografica all'interno dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 46 % della produzione dell'Unione e il 38 % delle vendite dell'Unione. Anche le parti interessate sono state invitate nell'avviso di apertura a presentare le loro osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione ha affermato di non voler essere incluso nel campione ed è stato pertanto sostituito dal produttore successivo in ordine di grandezza.

(6) 26 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori esportatori, la Commissione ha inizialmente selezionato un campione di tre produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nell'Unione. Tuttavia, secondo quanto emerso, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione non aveva fornito dati esatti sulle esportazioni ed è stato escluso dal campione. Altri due produttori esportatori successivamente inclusi nel campione hanno ritirato la propria collaborazione. Pertanto, la Commissione ha da ultimo deciso di limitare il campione ai due produttori esportatori originariamente selezionati per essere inclusi nel campione e che avevano il maggior volume di esportazioni nell'Unione. Il loro volume di esportazioni rappresenta più del 30 % del totale delle esportazioni di tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta.

(7) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM") o il trattamento individuale ("TI"), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, alle autorità cinesi nonché agli altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro il termine previsto nell'avviso di apertura. Tre produttori esportatori cinesi, uno dei quali incluso nel campione, hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa la mancata rispondenza alle condizioni stabilite per poter fruire del TEM. Uno di questi produttori esportatori, non incluso nel campione, ha di

<sup>(1)</sup> GU L 373 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 21.12.2011, pag. 16.

